

## COMUNE DI CHIOMONTE

Ufficio TRIBUTI

(VIA VESCOVADO 1 - 10050 CHIOMONTE - tel.0122 54104)

Città Metropolitana di Torino

li, 07/05/2019

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica - I.M.U.**

### **GUIDA INFORMATIVA AL VERSAMENTO DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2019**

Onde facilitare il versamento dell'imposta, questo servizio invia ai contribuenti la presente guida informativa.

**ALIQUOTE I.M.U. da utilizzare per il versamento - ANNO 2019:**

#### Aliquote anno 2019, deliberate dal Consiglio Comunale con Deliberazione atto n. 3/19 del 22/02/2019 (conferma di aliquote anno precedente)

- **9,9 per mille** = **Aliquota ordinaria** (altri fabbricati e aree edificabili);
- **4,0 per mille** = per l'immobile, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibito ad abitazione principale e relative pertinenze con una detrazione di 200,00 = detrazione rapportata al periodo dell'anno e proporzionalmente al numero dei fruitori che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale;
- **4,6 per mille** = **Aliquota agevolata** per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari concesse in comodato ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).

#### **SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA**

E' soggetto passivo d'imposta il possessore di fabbricati e aree fabbricabili a titolo di proprietà o di altro diritto reale sul bene (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

**ABITAZIONE PRINCIPALE = IMPOSTA ESENTATA** *eccetto per gli immobili di cat. Catastale A1, A8 e A9.*

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

#### **DISCIPLINA DELLE PERTINENZE**

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni, in materia di imposta municipale unica, sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ALTRI CASI DI EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

*Altri casi per i quali si applica la casistica dell'abitazione principale:*

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Ex casa coniugale del soggetto separato legalmente che risulti assegnatario della casa stessa, acquisendo così il titolo di "diritto di abitazione";
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- L'unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze dell'ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **QUOTA STATALE**

**Per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, l'imposta deve essere versata interamente al Comune.**

E' riservata allo Stato SOLO la quota dell'imposta dei fabbricati ad uso produttivo, censiti nel gruppo catastale "D", calcolata applicando l'aliquota standard del 7,6 per mille; è riservato, invece, al Comune il maggior gettito derivante dalla differenza tra l'aliquota più alta deliberata dal Comune e l'aliquota standard riservata allo Stato (aliq. Deliberata 9,9 per mille – aliq. standard 7,6 per mille = diff. 2,3 per mille, aliq. che produce l'eccedenza del gettito d'imposta riservata al Comune).

### MODALITA' DI CALCOLO

Valore imponibile = Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- x 160: i fabbricati classificati nel gruppo "A" (esclusa la categ. catast. A/10) e nelle categ. Catast. C/2, C/6 e C/7;
- x 140: i fabbricati classificati nel gruppo "B" e nelle categ. Catast. C/3, C/4 e C/5;
- x 80: i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- x 65: i fabbricati classificati nel gruppo "D" (esclusa la categ. catast. D/5);
- x 55: i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

<Es.: per un immobile di cat. A/2 = Rendita cat. € 500,00 x 1,05 x 160 = Valore imponibile € 84.000,00>

Sul valore imponibile, così determinato, va applicata l'aliquota di riferimento.

<Es. per **altri fabbricati**, Valore imponibile € 84.000,00 x 9,9 : 1000 = imposta netta annuale € 831,60>

L'imposta va rapportata alla % (percentuale) e ai mesi di possesso.

E' disponibile nella homepage del ns. sito [www.comune.chiomonte.to.it](http://www.comune.chiomonte.to.it) ,  
il servizio di **calcolo online**.

### IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato:

- **entro il 17.06.2019**, un acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata applicando le aliquote in vigore nell'anno precedente;
- **entro il 16.12.2019**, il saldo dell'imposta = il saldo da versare è dato dall'imposta calcolata per l'intero periodo/anno con le aliquote in vigore nell'anno in corso detratto l'acconto precedentemente versato.

Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare su base annuale è inferiore o uguale a €10,00.

I versamenti devono essere effettuati applicando l'arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

### MODALITA' DI VERSAMENTO

- con modello F24 reperibile in tutti gli uffici postali e istituti bancari utilizzando i seguenti codici:

COD. ENTE = **C639** corrispondente al Comune di Chiomonte.

TABELLA CODICI TRIBUTO

<u>Tipologia immobile</u>	<u>Codice tributo</u>	
	<u>Quota Comune</u>	<u>Quota Stato</u>
Abitazione Principale + pertinenze (solo se di cat. A/1, A/8 e A/9)	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati, ad eccezione dei fabbricati gruppo cat. "D"	3918	-
Fabbricati del gruppo catastale "D"	3930	3925

### OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU

Per i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

**\*\* \*\***

A decorrere dall'anno 2014 è stata deliberata dal Consiglio Comunale **un'aliquota agevolata, pari al 4,6 per mille**, per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, come sopra definite; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**IMPORTANTE = Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il soggetto interessato deve presentare un'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dell'ufficio tributi.**

**Comune di CHIOMONTE**  
**Ufficio Tributi**